



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE V CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Rosaria Piazza ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 8862 dell'anno 2017 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente

tra

~~_____~~, con il patrocinio dell'avv. Alessandro
Palmigiano, con elezione di domicilio a Palermo, via R. Wagner, 9

parte attrice

contro

~~_____ - _____~~
~~_____~~, con il patrocinio degli avv.ti ~~_____~~ Di
Sa ~~_____~~, con elezione di domicilio a ~~_____~~, via
~~_____~~

parte convenuta

e nei confronti di

~~_____~~ con il patrocinio degli avv.ti
~~_____~~, con elezione di domicilio
a Palermo ~~_____~~

parte terza chiamata

CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da
note depositate per l'udienza con trattazione scritta del 21.01.2022,
disposta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett.h) DL 18/20.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato il 17 maggio 2017, ~~_____~~, premesso di avere acceso presso ~~_____~~ ~~_____~~ filiale di Palermo diversi rapporti di investimento finanziario, per il tramite della promotrice dott.ssa ~~_____~~, ha chiesto dichiararsi la nullità per difetto di forma ex art. 23 TUF dei contratti, aventi ad oggetto il servizio di collocamento e i conseguenti investimenti, meglio indicati nell'atto di citazione, rispetto ai quali disconosceva la propria firma apposta in calce. In via subordinata, ha chiesto accertarsi la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extracontrattuale della Banca, lamentando l'omessa e non adeguata informazione degli investimenti posti in essere e per l'effetto, dichiararsi la risoluzione dei contratti quadro e dei singoli contratti di acquisto dei prodotti finanziari, oltre la condanna al risarcimento del danno per complessivi euro 65.302,83, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Costituitasi la banca convenuta ha, preliminarmente, eccepito la prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata dall'attore per decorso del termine quinquennale dalla data di sottoscrizione dei singoli contratti. Nel merito ha contestato tutte le domande azionate evidenziando che il ~~_____~~ di sua iniziativa aveva deciso di investire i suoi risparmi in prodotti finanziari e successivamente sempre autonomamente di disinvestirli, salvo poi a chiedere la differenza tra le somme investite e il minore rendimento. Ha, quindi, negato qualsiasi responsabilità a suo carico, evidenziando di avere fornito al cliente tutte le informazioni necessarie in merito alle caratteristiche degli investimenti. Ha soggiunto, inoltre, che l'attore non era un investitore sprovveduto, avendo già effettuato, all'epoca dell'operazione, altri investimenti per oltre centomila euro. Infine, si è opposta alle altre domande perché genericamente formulate ed ha chiesto in ogni caso di

essere manlevata da ogni responsabilità risarcitoria, eventualmente accertata, dalla dott.ssa ██████████ promotrice finanziaria che aveva curato i rapporti con l'attore, e che chiedeva di chiamare in causa.

Si è costituita, altresì, la ██████████ la quale, preliminarmente, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che i contratti aventi ad oggetto le operazioni di investimento oggetto di censura da parte dell'attore erano stati sottoscritti alla presenza di un altro promotore al quale la stessa era subentrata solo in corso di rapporto.

Ha poi negato ogni responsabilità a suo carico evidenziando che l'unica censura sollevata dall'attore ai contratti era la mancanza di forma scritta, rispetto alla quale nessuna responsabilità poteva alla stessa ascriversi. In ogni caso, ha aderito all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca rispetto alla domanda di responsabilità azionata dall'attore per presunta violazione degli obblighi di informazione, ribadendo di avere assolto ai propri compiti con la massima diligenza.

A fronte del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte ai contratti oggetto di causa, formalizzato dall'attore, la banca convenuta ha chiesto tempestivamente la verifica. Indi, la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione offerta dalle parti e ctu grafologica, all'esito della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art.83 comma 7 lett.h DL 18/20 e la causa è stata trattenuta in decisione.

Così brevemente ricostruita la vicenda, osserva il decidente che all'esito della condotta istruttoria è possibile affermare con ragionevole certezza che le firme apposte ai documenti contrattuali disconosciuti dall'attore e specificatamente indicati alle pag. 7 e 8 dell'atto di citazione sono riconducibili per la maggior parte all'attore, fatta eccezione per quelle apposte ai seguenti documenti: contratto avente ad oggetto il servizio di

collocamento di strumenti finanziari e consulenza in materia di investimenti del 29 novembre 2007; -modulo operazioni successive (rimborso) datato 31 marzo 2010; modulo operazioni successive (rimborso) datato 8 novembre 2010 (doc6-7 della propria produzione); -modulo di sottoscrizione datato 24 marzo 2011 relativo al prodotto Russian Equities; -modulo operazioni successive (rimborso) datato 5 febbraio 2013, modulo operazioni successive (rimborso) datato 5 marzo 2013(doc 15 produzione attore), rispetto alle quali non si è potuto pervenire ad un giudizio di autenticità, in quanto i relativi documenti sono stati prodotti soltanto in copia, ancorchè sia stata disposta l'acquisizione degli originali da parte della Banca convenuta che non vi ha ottemperato.

Come la stessa Cassazione ha ripetutamente affermato, infatti, non può che "risultare inattendibile un esame grafico condotto su una copia fotostatica, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati ed oggettivi" (Cass,Civ.sez.VI.,29.09.2014 n.20484, Cass.18.02.2000 n 1831); mentre soltanto sul documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarità o addirittura singolarità consente di risalire, pur semplicemente con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione. Il ctu ha in ogni caso accertato che nessuna delle firme in verifica risulta opera grafica della Sanzone (terzia chiamata in causa).

Consegue che, i predetti contratti, rispetto ai quali non è stato possibile pervenire ad un giudizio di autenticità a causa della mancata allegazione degli originali delle predette scritture che era onere della banca produrre, vanno dichiarati nulli per difetto di forma e la causa va rimessa sul ruolo, al fine di quantificare il danno subito dall'attore, commisurato alle somme investite nei predetti contratti, detratti gli

eventuali utili percepiti.

A fronte poi di un giudizio comunque parziale di autenticità delle firme apposte ai contratti oggetto di causa, vanno analizzate le domande dallo stesso proposte in via subordinata.

Innanzitutto, va rigettata perchè del tutto infondata la censura di nullità dei contratti per mancanza della sottoscrizione dell'intermediario finanziario. La giurisprudenza richiamata dall'attore, infatti, è stata superata dal recente intervento delle Sezioni Unite che con due pronunce consecutive hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art. 23 del d.lgs. 24/2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti" (Cassazione Civile, Sez. Un., 16 gennaio 2018, n. 898; Cassazione Sezioni Unite n. 1653/2018).

Passando ad analizzare la domanda di responsabilità della banca per omessa o indeguata informazione degli strumenti finanziari proposti, preliminarmente, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da Banca e ribadita dalla difesa dell' [redacted] in quanto fondata sull'errato assunto che la responsabilità precontrattuale invocata vada qualificata come responsabilità extracontrattuale.

Ritiene, invece, il decidente in linea con quanto affermato dalla Suprema Corte, che la responsabilità precontrattuale è assimilabile alla responsabilità di tipo contrattuale da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c., con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale

di cui all'art. 2946 c.c. (Corte di Cassazione sentenza n° 14188 del 12.07.2016).

Invero, la responsabilità per il danno cagionato da una parte all'altra nel corso delle trattative, avendo la sua derivazione nella violazione di obblighi specifici come la buona fede, la protezione e l'informazione, precedenti a quelli che deriveranno dal contratto – se e solo nel momento in cui verrà concluso – e non dal generico dovere del *neminem laedere*, non può che essere qualificata come responsabilità contrattuale, con ogni conseguenza in termini di termine prescrizione e onere della prova.

Consegue che l'eccezione di prescrizione potrebbe ritenersi fondata soltanto per quei contratti stipulati anteriormente al decennio dalla data della citazione (17 maggio 2017), ovvero anteriori al 17.05.2007.

Va, tuttavia, osservato che il termine prescrizione individuato nella data dell'inadempimento, decorre *dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, potendo essere procrastinato qualora ricorra un impedimento al detto esercizio* (Cass., 7 settembre 2017, n. 20907).

Ora nelle specie, l'attore ha dimostrato di avere avuto copia di tutta la documentazione bancaria soltanto all'esito del ricorso per decreto ingiuntivo n. 2164/2016 emesso dal Tribunale di Palermo, in conseguenza del quale ha potuto far valere i propri diritti; di talchè la prescrizione non era ancora maturata al momento della proposizione del presente giudizio.

Ciò detto, l'attore lamenta che la banca avrebbe violato i doveri informativi posti a carico dell'intermediario dall'art. 21 TUF e dalla normativa secondaria.

Emerge al contrario dagli atti che ~~Fininvest S.p.A.~~ ha operato nel pieno rispetto dell'art. 21 TUF, provvedendo ad assumere tutte le

necessarie informazioni relative al profilo dell'investitore e, parimenti, a fornire all'attore tutte le informazioni necessarie in merito alle caratteristiche degli investimenti compiuti.

Quanto al primo profilo, la Banca ha acquisito tutte le informazioni necessarie raccogliendo l'apposito questionario di profilatura (c.d. questionario Mifid), compilato e sottoscritto dall'attore (v. doc.2 allegato alla comparsa di costituzione della banca); inoltre ~~_____~~ e ~~_____~~ ha fornito all'attore tutte le informazioni necessarie per maturare una consapevole decisione d'investimento, specialmente quelle relative ai fattori di rischio delle operazioni, di cui l'attore ha dichiarato espressamente di aver preso visione. Infatti, nei documenti allegati ai contratti l'attore ha dichiarato di essere, in particolare, consapevole dei fattori di rischio relativi agli investimenti e di avere quale obiettivo l'incremento del capitale investito nel medio periodo, così dimostrando una propensione al rischio di natura speculativa (doc. 3 e doc. da 5 a 20 allegati alla comparsa di costituzione della banca).

Altresì, emerge dalla documentazione allegata (doc. 1 e 2) che ~~_____~~ era consapevole che gli investimenti effettuati non davano alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati. A ciò si aggiunga che negli ordini sottoscritti dall'attore, questo ha dichiarato di essere stato avvisato delle caratteristiche del prodotto finanziario descritte nella informativa consegnata e condivisa preliminarmente all'operazione e pur avendo preso atto che l'operazione era ritenuta "non appropriata", ciò nonostante ha autorizzato l'operazione (v. doc. 5, 6, 7, 8, 9,10 15,17 e 20 alleg. Alla comparsa della banca).

Quanto, poi, alla generica contestazione secondo cui ~~_____~~ avrebbe violato l'art. 29 del Regolamento Intermediari n. 11522 del

1998 in tema di adeguatezza, si osserva che la Banca ha provveduto ad effettuare apposito test di adeguatezza, e ha raccolto dall'attore le risposte al c.d. questionario Mifid, contenente le predette informazioni e nel quale l'attore ha dichiarato e confermato di essere investitore dotato di un'elevata propensione al rischio.

Si consideri poi anche che l'attore aveva già in precedenza effettuato altre forme di investimento non soltanto in "Titoli di Stato" e "obbligazioni", ma anche in "Azioni", "Fondi comuni" e "Strumenti finanziari" caratterizzati da un profilo di rischio analogo o addirittura maggiore a quello dei titoli oggetto di causa.

Alla luce di quanto appena illustrato, risultano dunque del tutto infondate, oltre che indimostrate, le domande formulate da controparte sulla base di una presunta violazione della normativa di settore di cui al TUF ed alla normativa secondaria.

Nel rigetto delle domande proposte dall'attore fondate sull'assunto, rivelatosi infondato, del mancato assolvimento degli obblighi informativi all'atto della sottoscrizione dei contratti di investimento, resta assorbita la domanda di garanzia azionata dalla banca convenuta nei confronti della promotrice finanziaria, ~~SA~~ terza chiamata in causa.

Ed invero, nessuna condotta omissiva è risultata imputabile alla predetta promotrice che ha, invece, assistito il cliente investitore con la dovuta diligenza.

Infine, le spese saranno definite con la sentenza definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; non definitivamente pronunciando:

Accerta e dichiara la nullità per difetto di forma dei seguenti contratti:

- contratto avente ad oggetto il servizio di collocamento di strumenti finanziari e consulenza in materia di investimenti del 29 novembre 2007;
 - modulo operazioni successive (rimborso) datato 31 marzo 2010;
 - modulo operazioni successive (rimborso) datato 8 novembre 2010 (doc6-7 della propria produzione);
 - modulo di sottoscrizione datato 24 marzo 2011 relativo al prodotto Russian Equities;
 - modulo operazioni successive (rimborso) datato 5 febbraio 2013;
 - modulo operazioni successive (rimborso) datato 5 marzo 2013 (doc 15 produzione attore).
- Rigetta le domande proposte da ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ relative agli altri rapporti dedotti con atto di citazione del 17.05.2017, per le ragioni di cui in parte motiva.
- Rigetta la domanda di garanzia azionata dalla Banca convenuta nei confronti della dot. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza ai fini della quantificazione del danno e del regolamento delle spese di lite.
- Così deciso in Palermo l'11/05/2021.

Il Giudice

Emanuela Rosaria Piazza